



*Rep.n. del*  
*Servizio 1 "Gestione Rifiuti"*

### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

**"Servizio analisi merceologica sulla composizione chimico-fisica dei rifiuti provenienti dalle raccolte stradali e domiciliari di un campione di Comuni della Provincia di Roma."**

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito denominata Provincia) con sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, rappresentata dall' Ing. Claudio Vesselli – dirigente del servizio I "Gestione dei Rifiuti" Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale"

E

La Società. C.S.A. s.p.a. con sede legale in Rimini (RN) via Al Torrente n. 22 ( nel seguito denominata anche Società ovvero esecutore del contratto), rappresentata dal dottor Pierpaolo Tentoni,

#### **Premesso che**

l'Amministrazione Provinciale ha necessità di avviare un attento monitoraggio dell'andamento della raccolta differenziata, al fine di conoscere in tempo reale i dati fondamentali e di attuare eventualmente le più opportune azioni correttive in caso di scostamento significativo rispetto agli obiettivi pianificati;

#### **Considerato che**

è fondamentale disporre di una serie di informazioni sulla composizione e sulla qualità delle raccolte provenienti dai differenti servizi finanziati e promossi dall'Amministrazione sul proprio territorio;

è necessario procedere alla "determinazione sperimentale" della merceologia, della qualità e della composizione chimico-fisica dei rifiuti solidi urbani che:



1



- rappresenta uno strumento di conoscenza indispensabile a supporto sia della pianificazione di azioni future sia della verifica tecnica e qualitativa di quelle realizzate,
- permette di individuare le iniziative più efficienti, le principali criticità originate dalla messa a regime di un'azione o servizio, di valutare i livelli di purezza dei materiali raccolti, di definire gli strumenti correttivi di atteggiamenti di conferimento sbagliati, nonché di individuare le modalità di servizio di raccolta più idonee al raggiungimento degli obiettivi provinciali (riduzione della produzione dei rifiuti, aumento delle percentuali di raccolta differenziate e di recupero dei materiali);

con Determinazione Dirigenziale RU n. 8607/2010 del 25/11/2010 sono state definite le modalità di gestione e di liquidazione del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

### **Art 2**

#### **Oggetto ed importo dell'appalto**

Il presente contratto ha per oggetto la seguente prestazione di servizi: "Analisi merceologica sulla composizione chimico-fisica dei rifiuti provenienti dalle raccolte stradali e domiciliari di un campione di Comuni della Provincia di Roma", per un importo complessivo della prestazione del servizio pari a € 21.807,14 (IVA inclusa 20%).

### **Art 3**

#### **Durata del servizio**

Il servizio avrà la durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

### **Art 4**

#### **Sede di lavoro**

Il servizio dovrà essere svolto presso i relativi impianti di destinazione delle seguenti sei frazioni merceologiche da analizzare:

a. l'organico avviato a compostaggio industriale, costituito dai seguenti rifiuti:

CER 20 01 08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense)

CER 20 02 01 (Rifiuti biodegradabili)

CER 20 03 02 (Rifiuti dei mercati)

b. il residuo avviato a smaltimento o trattamento meccanico biologico per la produzione di





combustibile da rifiuti, costituito dal CER 20 03 01 (Rifiuti urbani non differenziati),  
c. la raccolta monomateriale di carta e cartone e dei rifiuti cellulosici raccolti congiuntamente ad essi, destinata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materiali (direttamente o con preventiva separazione degli scarti e sovralli della cernita) costituita dai seguenti rifiuti:

CER 20 01 01 (carta e cartone)

CER 15 01 01 (imballaggi in carta e cartone)

d. . la raccolta monomateriale/multimateriale di plastica, destinata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materiali (previa separazione degli scarti e sovralli della cernita) costituita dai seguenti rifiuti della plastica, costituita dai seguenti CER:

CER 15 01 02 (imballaggi in plastica)

CER 20 01 39 (plastica)

CER 15 01 15 (imballaggi in materiali compositi)

CER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti)

e. la raccolta monomateriale/multimateriale di alluminio destinata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materiali (previa separazione degli scarti e sovralli della cernita) costituita dai seguenti rifiuti della plastica, costituita dai seguenti CER:

CER 15 01 04 (imballaggi metallici)

CER 20 01 40 (metallo)

CER 15 01 15 (imballaggi in materiali compositi)

CER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti)

f. la raccolta monomateriale/multimateriale di vetro destinata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materiali (previa separazione degli scarti e sovralli della cernita) costituita dai seguenti rifiuti della plastica, costituita dai seguenti CER:

CER 15 01 07 (imballaggi in vetro)

CER 20 01 02 (vetro)

CER 15 01 15 (imballaggi in materiali compositi)

CER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti).

## Art 5

### Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

## Art 6

### Specifiche tecniche - Attività oggetto dell'affidamento





L'attività richiesta alla società si sostanzia nel fornire all'Amministrazione provinciale i risultati dell'indagine condotta su dieci comuni successivamente selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche:

- la tipologia urbanistica (comune a bassa, media, alta densità residenziale);
- la superficie e la popolazione residente;
- l'ambito territoriale di appartenenza;
- la tipologia di servizio di raccolta;

e che dovranno comunque essere individuati in modo da garantire questa divisione:

- 6 con sistema di raccolta domiciliare;
- 4 con sistema di raccolta stradale

### **Art 7**

#### **Prezzi contrattuali**

1. L'importo dell'appalto come indicato all'art. 2 si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese.
2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.
3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Art 8**

#### **Garanzia di esecuzione del contratto**

1. La Società, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiara di costituire garanzia definitiva sotto forma di polizza assicurativa pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).
2. La polizza di cui al comma precedente prevede:
  - a) espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - b) espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;





c) espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

3. La polizza assicurativa è corredata della relativa quietanza; è, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscrittore della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

4. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

7. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

## Art 9

### Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax o altro).





2. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nella presente lettera d'invito.
3. Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa o scrittura privata a firma del responsabile del Dirigente del Servizio 1 "Gestione Rifiuti" entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
4. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, dando prova di aver effettuato la costituzione della garanzia di cui al paragrafo "garanzie contrattuali" della lettera d'invito.
5. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
6. Nell'ipotesi di cui al punto precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

#### **Art. 10**

##### **Responsabilità dell'esecutore del contratto**

1. La Società deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
  2. La Società è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
  3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
  4. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo alla Società, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
- La Società si obbliga, inoltre a garantire l'esecuzione dell'attività prevista dall'incarico in stretto contatto con i competenti uffici, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati e secondo





quanto previsto dalla presente lettera d'invito, a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'incarico affidato, e ciò anche dopo la cadenza del contratto a consentire gli opportuni controlli ai funzionari sullo svolgimento dell'attività assegnata.

Al termine dell'esecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere presentato una relazione conclusiva che illustrerà in modo dettagliato e capillare la situazione progettuale riferita di tutte le attività svolte nell'ambito del Servizio oggetto del presente contratto.

### **Art 11**

#### **Oneri e spese**

L'Amministrazione metterà a disposizione personale incaricato alla verifica dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla sottoscrizione e registrazione del presente contratto, tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico della Società, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

### **Art 12**

#### **Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire in 2 rate come di seguito indicato:

- I acconto pari al 33% dell'importo di aggiudicazione alla stipula del contratto;
- saldo pari al 77% dell'importo di aggiudicazione a seguito di presentazione di fattura e a prestazione del servizio effettuata a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione







provinciale della validità della prestazione effettuata nonché relazione finale sulle attività svolte.

L'esecutore del contratto deve disporre di un recapito telefonico e di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito (9,00-20,00), in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti dell'Amministrazione.

### **Art 13**

#### **Clausole penali**

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

### **Art 14**

#### **Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

### **Art 15**

#### **Risoluzione del contratto**

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le







controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui alla lettera d'invito e incamerando la garanzia, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui alla lettera d'invito e incamerando la garanzia, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione a favore dell'Amministrazione.

#### **Art 16**

##### **Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.**

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al terzo migliore offerente in sede di gara.

#### **Art 17**

##### **Estensione contrattuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, al ricorrere delle relative condizioni





di legge e nei limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione, la fornitura del servizio oggetto della presente gara e l'esecutore del contratto è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni di aggiudicazione.

### **Art 18**

#### **Proroga**

A seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara.

### **Art 19**

#### **Foro competente**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Art 20**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;
2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 1 "Gestione Rifiuti", domiciliato in Roma - via IV Novembre, n.119/a
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

### **Art 21**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.

### **Art 22**

#### **Norma di rinvio**





Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06 e alle disposizioni del Codice Civile.

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

**C.S.A. spa**

**(Dott. Pierpaolo Tentoni)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**(Dott. Claudio Vesselli)**

Roma, \_\_/\_\_/\_\_

